



SEPEITHOS EURISKO

1.b Riferimenti normativi

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

- a) l'**articolazione modulare del monte ore annuale** di ciascuna disciplina e attività;
- b) la **definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria** della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
- c) l'**attivazione di percorsi didattici individualizzati**, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- d) l'**articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso**;
- e) l'**aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari**.

2. Gli **adattamenti del calendario scolastico** sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. **L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile**, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

Autonomia organizzativa Art. 5 D P R 8 marzo 1999, n. 275

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:

- f) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
- g) la **formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico**;
- h) **l'innovazione metodologica e disciplinare**;
- i) la **ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi**;
- j) la **documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola**;

Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo Art. 6 D P R 8 marzo 1999, n. 275

2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel **Piano dell'offerta formativa** il curriculum obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la **quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte**.

4. La determinazione del curriculum tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle **esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli Enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio**. Agli studenti e alle famiglie possono essere **offerte possibilità di opzione**.

5. Il curriculum della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso un'integrazione tra sistemi formativi sulla base di **accordi con le Regioni e gli Enti locali**, negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.

Curriculum nell'Autonomia Art. 8 D P R 8 marzo 1999, n. 275

2. I **curricoli** determinati a norma dell'articolo 8 possono essere **arricchiti con discipline e attività facoltative**, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.

5. Nell'ambito delle **attività in favore degli adulti** possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

Ampliamento dell'Offerta Formativa Art. 9 D P R 8 marzo 1999, n. 275

2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'**attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio**, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.

3. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i **nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.**

Verifiche e modelli di certificazione Art. 10 D P R 8 marzo 1999, n. 275

1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, anche su proposta del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, del Servizio Nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più Regioni o Enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli **con appositi finanziamenti** disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, **progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi**, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

2. I progetti devono avere una **durata predefinita** e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricula e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'articolo 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.

3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Iniziative finalizzate all'innovazione Art. 10 D P R 8 marzo 1999, n. 275